



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 86,00	
di cui:	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€	per spese legali
	€ 86,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 2 sentenze nelle quali il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso. Nell'anno 2017, a fronte di 193443 sanzioni emesse sono stati presentati 178 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,092%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 6 ovvero il 3,37% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
- ☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 08/06/2018

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 932/2016 del 19/04/2018**Soggetto creditore:**

Denominazione: Falleni Riccardo nato a Livorno il 05/06/1970

Codice fiscale: FLLRCR70H05E625S p.iva

Residenza/sede legale: via Medaglie d'Oro n. 5/6 Collesalveti (LI)

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ _____	per spese legali
	€ 43,00	altro

Inviata alla soc. SEPI, incaricata della notifica dei verbali per rimborso, in quanto l'operatore SEPI non ha inserito sul verbale l'invito ad esibire la patente di guida nel termine assegnato dagli agenti accertatori; pertanto, decorso tale termine, SEPI ha notificato il verbale per il mancato adempimento di tale obbligo.

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 338/2018 del 30/04/2018**Soggetto creditore:**

Denominazione: Giudice di Pace di Pisa – Versamento contributo unificato – Spese atti giudiziari

Codice fiscale: p.iva

Residenza/sede legale: Via Palestro Pisa

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ _____	per spese legali
	€ 43,00	altro

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti n. 53

VISTA LA SENTENZA N. 932/2016 DEL 19/4/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☒ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

COLPA SEPI SPA IN QUANTO SUL VERBALE NOTIFICATO L'OPERATORE SEPI NON HA INSERITO L'INVITO AD ESIBIRE LA PATENTE DI GUIDA NEL TERMINE ASSEGNATO DAGLI AGENTI ACCERTATORI. PERTANTO UNA VOLTA DECORSO TALE TERMINE, SEPI HA NOTIFICATO IL VERBALE PER IL MANCATO ADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO.

PISA, 09/05/2018

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI



Ufficio (ordini) Roma
POLIZIA ARBITRALE
(Ministero di Roma)

Ufficio (ordini) Roma
POLIZIA ARBITRALE
(Ministero di Roma)

I 37342

21/4/18



GZ VR 16

20/6/16

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. ELENA SAFTICH
VIA M. MASTACCHI N. 265
57121 LIVORNO
LI

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1086/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **CECCARINI FLAVIO**

Depositata Sentenza Numero: **932/2016**

in data: **19/04/2018**

ACCOLTO DOTE V
(c.v.)

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

FALLENI RICCARDO

Difeso da:

ELENA SAFTICH

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 19/04/2018



IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Sent. n. 932/16
del 6/4/2018
R. G. n. 1086/16
Rep. n. 1976/18
Cron. n. 16/4/2018
Sent. dep. 16/4/2018
Oggetto: opp.ne a
sanzione amm.va
PUBBL 19/4/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Marcello Tucceri Cimini, all'udienza del 20.6.2016 ha pronunciato il dispositivo della seguente

SENTENZA

oggi estesa dal Giudice di Pace incaricato, Avv. Flavio Ceccarini

nella causa civile iscritta al n. 1086/2016 R.G., promossa da:

FALLENI RICCARDO (codice fiscale **FLL RCR 70H05 E625S**), residente in Collesalveti (Livorno), Fraz. Guasticce, Via delle Medaglie d'Oro 5/6, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Saftich del Foro di Livorno, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno, Via M. Mastacchi 265, come da procura in atti **RICORRENTE**

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato per delega dal Vice Comandante di Polizia Municipale Dott. Paolo Migliorini **RESISTENTE**

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ. modif.

Decisa all'udienza del 20.6.2016 sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE RICORRENTE: Insiste nel ricorso e chiede l'annullamento del verbale impugnato.

PER PARTE RESISTENTE: Chiede la conferma del verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

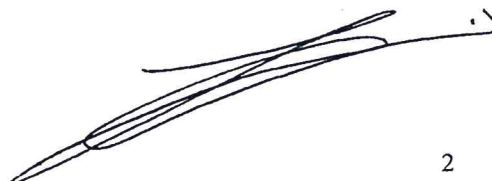
Con ricorso pervenuto in data 3.5.2016 (inviato per posta in data 29.4.2016) il sig. Falleni Riccardo proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada n. 7897U/2016/V, elevato nei suoi confronti in data 7.3.2016 dalla Polizia Municipale del Comune di Pisa, perché in data 19.2.2016, quale conducente del motociclo Yamaha TMAX targa BK 21928, aveva commesso l'infrazione di cui all'art. 180, comma 8, CdS, in quanto "senza giustificato motivo non ottemperava all'obbligo di presentarsi presso un ufficio di polizia entro il termine del 18.2.2016, dato con il verbale nr. 29701C/2015 del 9.12.2015 per fornire informazioni o esibire la patente".

Deduceva la ricorrente l'illegittimità del verbale, per i seguenti motivi, variamente articolati: erronea identificazione del mezzo a bordo del quale era stata commessa l'infrazione rilevata, del suo proprietario e del trasgressore; 2) illegittimità del verbale impugnato per mancata indicazione nel verbale presupposto dell'obbligo di presentarsi ad un organo di polizia; 3) illegittimità del verbale impugnato per non avere il ricorrente commesso l'infrazione contestata. Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Fissata l'udienza per la discussione del ricorso e ritualmente notificato alle parti dalla Cancelleria il relativo decreto, il Comune di Pisa si costituiva in giudizio in cancelleria insistendo per la conferma del verbale impugnato.

All'udienza del 20.6.2016 il Giudice di Pace designato, Dott. Marcello Tucceri Cimini, pronunciava sentenza con il seguente dispositivo: ***"accoglie il ricorso con la restituzione del contributo unificato"***.

Il Dott. Marcello Tucceri Cimini non provvedeva alla redazione e al deposito della sentenza, ed in data 1.1.2018 cessava dalle funzioni per raggiunti limiti di età. Il



2

Presidente del Tribunale di Pisa ha pertanto assegnato il fascicolo all'odierno giudice per la redazione e deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come già sopra riportato il Dott. Marcello Tuccheri Cimini, pronunciato il dispositivo in udienza, non ha provveduto alla redazione e al deposito della sentenza, ed in data 1.1.2018 ha cessato dalle funzioni per raggiunti limiti di età. Il Presidente del Tribunale di Pisa ha pertanto assegnato il fascicolo all'odierno giudice per la redazione e deposito della sentenza.

Ciò premesso, l'odierno giudice estensore non può che prendere atto di quanto deciso con il dispositivo della sentenza dal Dott. Tuccheri Cimini, nulla potendo valutare in ordine alle motivazioni che lo abbiano portato alla decisione presa, e dovendosi quindi limitare al necessario e obbligatorio adempimento della redazione della sentenza, ai fini della sua pubblicazione e quindi per consentire alle parti ogni valutazione in ordine a eventuali impugnazioni.

Si riporta pertanto il dispositivo della sentenza pronunciato dal Dott. Tuccheri Cimini:

P.Q.M.

accoglie il ricorso con la restituzione del contributo unificato.

Così deciso in Pisa, il 20.6.2016 dal Giudice di Pace Dott. Marcello Tuccheri Cimini.

Pisa, 6.4.2018



Il Giudice di Pace estensore
Avv. Flavio Ceccarini



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti n. 53

VISTA LA SENTENZA N. 338/2018 DEL 03/5/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 11/05/2018

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

Il responsabile del Procedimento

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI

BS VR 17
30/4/18

I 41973
515148



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

BARRE MICHEL
3 RUE DE MERCURE
59267 PROVILLE

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

10/5/18

Procedimento Numero: **2497/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **NERI BRUNO**

Depositata Sentenza Numero: **338/2018**

in data : **03/05/2018**

Accolto l'opposizione ✓

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

BARRE MICHEL

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 03/05/2018



IL CANCELLIERE

Dr. ALESSANDRO MAGGINI

Ruolo Generale N.

2497/2017



Iscritto il : 05/10/2017

Valore Causa: € 223

Contributo Unificato: € 0

GIUDICE DI PACE
Pisa

Sezione : 1 Giudice : NERI BRUNO

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Ricorrente Principale **BARRE MICHEL**
Avv.

Resistente Principale **COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE**
Avv.

Data di Citazione:

Prima udienza : 26/03/2018 09:00

Rinvio ex art. 318 cpc

Data prossima udienza:

Udienze :

Verbali :

Verbale n°. 151370-169427/201 Accolto

R.G. 2497/17 *crd 2127/18*

Nessuno è presente

Il giudice trattiene in decisione con sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c.

Il gdp

Avv. Bruno Neri

Sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c.

In nome del popolo Italiano

Il giudice di pace di Pisa

SENT. N. *338/18*
DEL *30/4/2018*
R.G. N. *2497/17*
REP. N. *1*
CRON. N. *2128/18*
DEP. *30/4/2018*
PUBBL. *3/5/2018*

Sulle conclusioni di cui al ricorso ed alla nota di costituzione

Ha pronunciato la seguente sentenza immediata a seguito del verbale di udienza del
30.04.2018

La domanda deve essere accolta.

Ai fini della dichiara di inammissibilità del ricorso si osserva che parte resistente non ha fornito
prova della presentazione del ricorso al Prefetto.

Nel merito si osserva come il Comune non abbia fornito elementi contrari alla eccezione del
ricorrente di tardività della notifica del ricorso secondo le previsioni di cui all'art. 2011 c.s.

PQM

accoglie il ricorso ed annulla a sanzione opposta, verbale n. 2151370 del 04.09.2016 redatto
dalla Polizia Municipale di Pisa ponendo a carico della stessa l'onere del C.U. dovuto

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri

